

**COMUNE DI CASSINA RIZZARDI**  
**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**CONTRODEDUZIONE AI PARERI DI ARPA DIPARTIMENTO DI  
COMO E DEI COMUNI CONFINANTI**

<b>Progressivo</b>	<b>Data e numero di protocollo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Sintesi delle osservazioni contenute nel parere</b>	<b>Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere</b>
<b>1</b>	11 Settembre 2015 n. 4218	ARPA Dipartimento di Como	<p>ARPA di Como ha formulato il proprio parere con le seguenti osservazioni:</p> <p><b>1.</b> dalla lettura del Regolamento si sono riscontrati errori in alcuni richiami/rimandi ad articoli dello stesso (es: il comma 3 dell'art. 6, inerente la non applicabilità del criterio differenziale, fa un richiamo agli art. 12, 13, 14 e 15, che però non sono coerenti con l'argomento trattato)</p> <p><b>2.</b> l'art. 7, comma 1, primo capoverso, risulta poco comprensibile.</p>	<p>Osservazioni contenute nel parere: <b>accolte.</b></p> <p><b>1.</b> si è provveduto ad una revisione del Regolamento la quale ha interessato la rimozione delle non coerenze evidenziate.</p> <p><b>2.</b> il citato articolo è stato modificato al fine di renderne chiaro il contenuto.</p>

			<p><b>3.</b> il comma 1, lettera b) e il comma 3, dell'art. 7 prevedono che le imprese attuino il risanamento acustico entro trenta mesi dalla data di "<i>entrata in vigore del PCA</i>"; tale termine (30 mesi) è previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. 13/01, ma dalla data di presentazione del piano di risanamento acustico</p> <p><b>4.</b> dalla lettura del comma 5 dell'art. 8 si ritiene che il soggetto a cui il Comune deve inoltrare l'informativa citata sia il ricorrente e non il titolare dell'attività presunta disturbante</p>	<p><b>3.</b> la dicitura "<i>data di entrata in vigore del PCA</i>", laddove rilevata come errata, è stata sostituita con " <i>data di presentazione del piano di risanamento acustico</i>".</p> <p><b>4.</b> la dicitura "<i>il titolare dell'attività presunta disturbante</i>", laddove rilevata come errata, è stata sostituita con " <i>il ricorrente</i>".</p>
--	--	--	---	--

			<p><b>5.</b> si ritiene necessario che all'art. 9 siano richiamati anche i casi di esclusione dalla possibilità diesonero previsti dall'art. 4, comma 1 del DPR 227/11 (ristoranti, pizzerie [...] che utilizzano impianti di diffusione sonora [...])</p> <p><b>6.</b> si segnala che l'Amministrazione Provinciale ha presentato a Regione Lombardia, ai sensi del DM 29/11/2000, il piano di risanamento acustico delle proprie infrastrutture stradali</p>	<p><b>5.</b> all'art. 9 sono stati richiamati anche i casi di esclusione dalla possibilità diesonero previsti dall'art. 4, comma 1 del DPR 227/11</p> <p><b>6.</b> è stata recepita la documentazione relativa alle indagini fonometriche preliminari svolte da Provincia di Como sul territorio di Cassina Rizzardi. I relativi risultati sono stati integrati nella relazione tecnica e nelle tavole tematiche n. 4 e 5 del PCA.</p>
--	--	--	--	--

<b>Progressivo</b>	<b>Data e numero di protocollo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Sintesi delle osservazioni contenute nel parere</b>	<b>Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere</b>
<b>2</b>	20 agosto 2015 prot. 11239	Comune di Villa Guardia	<p>Il Comune di Villa Guardia ha formulato il proprio parere con le seguenti osservazioni:</p> <p><b>1.</b> si chiede di verificare la coincidenza delle fasce di rispetto lungo la SP 19 previste nei due comuni all'altezza del confine</p>	<p>Osservazioni contenute nel parere: <b><u>accolta.</u></b></p> <p><b>1.</b> si è provveduto alla verifica richiesta dal Comune di Villa Guardia riguardo alla coincidenza delle fasce di rispetto lungo la SP 19 previste nei due comuni all'altezza del confine. La verifica ha dato esito positivo, ovvero è stata rilevata la coincidenza dell'ampiezza delle fasce di rispetto lungo la SP 19. L'elaborato di verifica è stato trasmesso al Comune di Villa Guardia, Area Edilizia Privata e Territorio.</p>

<b>Progressivo</b>	<b>Data e numero di protocollo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Sintesi delle osservazioni contenute nel parere</b>	<b>Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere</b>
<b>3</b>	26 settembre 2015 prot. n. 4520	Stai Srl	<p>La ditta Stai Srl ha fatto le seguenti osservazioni:</p> <p><b>1.</b> il comparto Stai, propriamente industriale, va correttamente qualificato in Classe V - aree prevalentemente industriali. La strade in lato Est e Sud ed il parcheggio vanno correttamente qualificate in Classe IV - "aree di intensa attività umana". I comparti polifunzionali confinanti in lato Est e Sud (aldilà della strada) vanno, per una fascia tampone di adeguata profondità, qualificati in Classe IV - "aree di intensa attività umana"</p>	<p>Osservazioni contenute nel parere: <b><u>non accolte.</u></b></p> <p><b>1.</b> Si conferma la Classificazione Acustica del territorio comunale proposta in fase di adozione. L'assegnazione della Classe V è stata ritenuta adeguata esclusivamente per gli impianti industriali maggiormente impattanti posti in prossimità del tracciato autostradale al confine con il Comune di Fino Mornasco, consistenti in aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni, secondo le specifiche richieste dalla Classe V medesima.</p> <p>Particolare attenzione è stata posta verso le attività a ridotta distanza rispetto alle abitazioni civili, tra cui Stai Srl, per cercare di meglio raccordare le</p>

				<p>esigenze delle attività produttive presenti e le esigenze di tutela delle zone residenziali.</p> <p>In quest'ottica si conferma la Classe IV per aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo e per attività prevalentemente di tipo industriale non pesante, artigianale e commerciale.</p>
--	--	--	--	--

Data: 05 Novembre 2015

Il Tecnico  
Dott. Giorgio CARDIN



Giorgio Cardin